Novità Legge di Bilancio 2021

A CURA DI GIAN PAOLO TOSONI

Novità in agricoltura

- Confermato innalzamento percentuali di compensazione bovini e suini (comma 39);
- □ Prorogato al 2021 l'esonero Irpef sui redditi dei terreni di lap e Coltivatori diretti (comma 38);
- Esteso anche al 2021 l'esonero contributivo di 24 mesi per i giovani agricoltori (età inferiore a 40 anni) che si iscrivono nella previdenza agricola (comma 33);
- ☐ Eliminata l'imposta di registro fissa sui trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli di valore inferiore a 5.000 euro nei confronti di lap e coltivatori diretti (comma 41);
- ☐ Esteso alle imprese agricole il credito di imposta per le reti di impresa che realizzano/ampliano strutture informatiche per il commercio online (comma 131).

Cooperative ed enti non commerciali

- □ Introdotto un regime di favore per i ristorni che vengono destinati ad aumento di capitale: si applica la ritenuta del 12,5% in capo al socio persona fisica e non il 26%. Sono esclusi i soci imprenditori e coloro che detengono una partecipazione qualificata (comma 42).
- Le cooperative di lavoro costituite per l'acquisizione di aziende possono raggiungere la mutualità prevalente a decorrere dal quinto anno successivo (comma 273).
- □ Previsto un abbattimento dell'Ires del 50% sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale che svolgono attività senza scopo di lucro, in alcuni specifici settori: famiglia e valori connessi, ricerca scientifica, sicurezza pubblica, arte e attività culturali (commi 44-47).

lmu

- □ A partire dal 2021 l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare, non locata, posseduta in Italia da soggetti non residenti che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, è ridotta del 50%. La Tari è ridotta di 2/3 (comma 48).
- la prima rata Imu 2021, in scadenza il prossimo 16 giugno non è dovuta con riferimento ad alcune tipologie di immobili tra cui immobili di categoria D2 e pertinenze, agriturismi, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast e simili (comma 599).
- □ prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati coinvolti, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'esenzione dall'Imu per i comuni lombardi e veneti interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, per quelli dell'Emilia-Romagna oggetto di proroga dello stato d'emergenza e quelli del Centro Italia, colpiti da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (commi 1116 1119).

INTERVENTI NELL'EDILIZIA, LE PROROGHE

□ Proroghe al 31 dicembre 2021:

- 1. Detrazione 65% per gli interventi di risparmio energetico cui all'articolo 14 d.l. n. 63/2013;
- Detrazione 50% per beni ad efficienza energetica;
- 3. Detrazione 50% per interventi di ristrutturazione edilizia (incluso il gruppo elettrogeno);
- 4. Bonus facciate nella misura del 90% per tutti gli edifici nelle zone A e B del piano regolatore comunale
- 5. Detrazione del 50% per acquisto mobili e grandi elettrodomestici con aumento della spesa a 16.000 euro

Superbonus 110% - proroga al 30 giugno 2022

- Il termine per beneficiare della detrazione del 110% viene prorogato di sei mesi
- Riguarda sia gli interventi di risparmio energetico che antisismici chi i trainati
- Per i pagamenti eseguiti nel primo semestre 2022 il recupero della detrazione è in quattro anni
- Per i condomini che al 30/06/2022 abbiano raggiunto il 60% dell'opera, proroga al 31 dicembre 2022
- La proroga è subordinata alla definitiva approvazione del Consiglio UE

Superbonus: unità immobiliare indipendente

- Beneficia di detrazione maggiore (esempio: isolamento termico 50.000 euro anziché 40.000)
- Anche se compresa in un edificio plurifamiliare
- Se l'unità immobiliare non fosse autonoma, ne condominiale, sarebbe preclusa la detrazione
- Deve disporre di accesso autonomo, cancello o portone, anche se tramite strada, cortile o giardino di proprietà non esclusiva
- Dotata di almeno tre impianti autonomi: acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento

Superbonus: nuovi interventi agevolati

- Gli edifici collabenti possono essere privi dell'Ape iniziale e comunque usufruiscono della detrazione del 110%
- L'abbattimento delle barriere architettoniche assume la natura di intervento trainato e quindi usufruisce del super bonus
- Nei comuni in cui si è verificato un evento sismico dal 2009 in poi, i limiti di spesa sono aumentati del 50%
- Gli impianti fotovoltaici sono considerati interventi trainati anche se sono realizzati su strutture pertinenziali

Superbonus – ricarica veicoli elettrici

- Modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, comma 66, lettera l;
- Con effetto per gli interventi effettuati nel 2021 fino al 30 giugno 2022:
- Detrazione di €. 2.000 per edifici unifamiliari
- Detrazione di €. 1.500 per edifici plurifamiliari o condomini fino a 8 unità immobiliari
- Detrazione di €.1.200 per in caso di unità immobiliari superiori a otto
- La agevolazione è riferita ad uno sola colonnina;
- N.B. nel 2020 il limite di spesa era di €. 3.000 in ogni caso.

Superbonus: edifici condominiali

- Un edificio appartenente ad un amico proprietario che comprenda al massimo 4 unità immobiliari è assimilato al condominio
- Per gli interventi ivi effettuati si applicano le regole dei condomini (esempio: detrazione per impianto di climatizzazione 20.000 euro)
- Nelle assemblee condominiali si deliberano gli interventi con la maggioranza degli intervenuti ed 1/3 dei millesimi
- Per le spese imputate soltanto ad alcuni condomini valgono i medesimi quorum
- Ma per queste spese ci deve essere il parere favorevole dei condomini ai quali sono imputate

Rivalutazione beni di impresa

- Il comma 83 prevede la possibilità di riallineare nel bilancio di esercizio 2020, il minor valore fiscale a quello contabile anche con riferimento all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
- □ Il riallineamento avviene ai sensi dell'articolo 110 del Dl 104/2020, mediante il versamento di una imposta del 3% applicata sul differenziale civilistico/fiscale.
- □Gli effetti fiscali decorrono dal 2021 per gli ammortamento e dal 2024 per il realizzo dei beni.
- Occorre vincolare apposita riserva

Bonus per il settore turistico

- □ Il contributo a fondo perduto già attribuito dal decreto Agosto alle attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico viene esteso anche per il 2021 agli esercenti attività di vendita beni o servizi nei comuni sede di santuari religiosi con presenze turistiche in misura pari almeno a tre volte quello dei residenti (commi 87 − 88).
- □ Per agenzie di viaggi, tour operator e imprese turistico ricettive, il credito di imposta pari al 60% del canone di locazione per gli immobili diversi da quelli abitativi, disciplinato dall'articolo 28 del decreto Rilancio è prorogato fino al 30 aprile 2021, in luogo del 31 dicembre 2020 (comma 602).


Credito di imposta aggregazioni aziendali

- □ In caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda deliberate nel 2021, è consentita al beneficiario dell'operazione realizzata, la possibilità di trasformare in credito di imposta eventuali imposte anticipate relative a perdite fiscali non ancora utilizzate ed eccedenze Rol (commi 233 243).
- La trasformazione in credito di imposta avviene per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni e per i restanti tre quarti al primo giorno dell'esercizio successivo.
- □ Il credito può essere utilizzato senza limiti di importo o ceduto con atto notificato all'Agenzia oppure all'interno del Gruppo.
- Pagamento di una commissione pari al 25% delle imposte anticipate trasformate

Locazioni brevi

- □ Il regime fiscale delle locazioni brevi (articolo 4, commi 2 e 3 del Dl 50/2017), che consente l'applicazione della cedolare secca ai canoni percepiti, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta; negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale.
- □ Ne consegue quindi l'obbligo della apertura della partita e la determinazione del reddito con le regole del reddito di impresa (articolo 90 del Tuir) in caso di superamento del numero di 4.

Bonus investimenti: oggetto dell'agevolazione



N.B. → La legge di Bilancio 2021 inserisce nel novero dei beni **della prima categoria anche** quelli immateriali «non Industria 4.0», cioè diversi da quelli indicati nell'Allegato B alla legge n. 232 del 2016 (tra i quali rientra, tra gli altri, il *software* ordinario).

N.B2. → E' confermato che l'investimento, per essere agevolabile, deve essere destinato a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Bonus investimenti: misure precedenti

Tipologia di beni	Agevolazioni precedenti	Nuovo credito d'imposta
Beni materiali strume ntali "ordinari"	Super-ammortamento ex DL 34/2019 ❖ maggiorazione del 30%; ❖ tetto massimo costi agevolabili 2,5 milioni di euro.	Credito d'imposta: ❖ aliquota del 6%; ❖ tetto massimo costi agevolabili 2 milioni.
Beni materiali strume ntali Industria 4.0 (Allegato A alla L.232 del 2016)	 maggiorazione del 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 	milioni; ❖ 20% tra 2,5 e 10 milioni; ❖ Tetto massimo costi agevolabili 10 milioni di euro.
Industria 4.0	Agevolazione per i soli soggetti beneficiari dell'iper- ammortamento: maggiorazione del 40%; nessun tetto massimo ai costi agevolabili.	Credito d'imposta: ❖ aliquota del 15%; ❖ tetto massimo costi agevolabili 700.000,00 euro.

Nuove misure: investimento in beni «ordinari»

Investimento agevolabile	Periodo di effettuazione dell'investimento	Limite massimo costi ammissibili	Misura del credito d'imposta
Beni strumentali materiali diversi da quelli «Industria 4.0» dell'Allegato A alla	Dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (o al 30 giugno 2022)	2 milioni di euro	 10 per cento La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile di cui all'art. 18 della legge n. 81 del 2017
legge 232/2016	Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023)	2 milioni di euro	❖ 6 per cento
NOVITA' Beni strumentali immateriali diversi da quelli «Industria 4.0» dell'Allegato B alla legge 232/2016	Dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (o al 30 giugno 2022)	1 milione di euro	 10 per cento La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile di cui all'art. 18 della legge n. 81 del 2017
	Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023)	1 milione di euro	❖ 6 per cento

Nuove misure: investimento in beni materiali 4.0

Investimento agevolabile	Periodo di effettuazione dell'investimento	Misura del credito d'imposta
Beni strumentali nuovi «Industria 4.0»	Dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (o al 30 giugno 2022)	 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 30 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino al limite max 20 milioni di euro.
indicati nell'Allegato A alla legge 232/2016	Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023)	 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 20 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro ed entro 20 milioni di euro.

Nuove misure: investimento in beni immateriali 4.0

Investimento agevolabile	Periodo di effettuazione dell'investimento	Misura del credito d'imposta
Beni immateriali «Industria 4.0» indicati nell'Allegato B alla legge 232/2016	Dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023)	 20 per cento del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Bonus investimenti: costo agevolabile

- L'agevolazione spetta per i beni:
 - ✓ acquistati a titolo di proprietà;
 - √ in leasing;
 - √ realizzati in economia;
 - ✓ realizzati mediante appalto.
- □ Il costo agevolabile è determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR, al lordo delle quote di ammortamento e comprende anche gli oneri accessori di diretta imputazione, quali costi di progettazione; spese di trasporto; dazi doganali; costi di installazione; onorari per perizie e collaudi; costi di montaggio e posa in opera.
- Per i beni acquisiti in leasing il costo agevolabile è quello sostenuto dalla società di leasing per il relativo acquisto.
- ☐ Sono esclusi gli interessi passivi (salvo che non siano capitalizzati) e le spese generali.
- Sulla base dei chiarimenti forniti con riferimento ai super-ammortamenti dalla circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30 marzo 2017, n. 4, il costo del bene agevolabile va assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti spettanti I all'imprenditore, a prescindere dal regime di contabilizzazione adottato.

Bonus investimenti: oggetto dell'agevolazione

- Per determinare il **momento di effettuazione** degli investimenti vanno sempre applicate le **regole generali della competenza** previste dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR.
- ☐ Tali criteri rilevano anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata, per i contribuenti in contabilità semplificata e in regime forfetario nonché per gli esercenti arti e professioni.
- Pertanto, in caso di acquisto di beni materiali, rileva la **data della consegna** o **spedizione del bene**, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica **l'effetto traslativo** o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
- Nel caso di beni acquisiti in leasing, rileva la data in cui il bene è consegnato o comunque entra nella **disponibilità dell'utilizzatore**. Se il contratto prevede una clausola di prova a favore dell'utilizzatore, la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte di quest'ultimo segna il momento di realizzazione dell'investimento ai fini di cui si discute.

Bonus investimenti: entrata in funzione

□ Ai fini della fruizione del credito d'imposta per i beni «ordinari» rileva, altresì, l'entrata in funzione del bene.
 □ La circ. Guardia di Finanza n. 1 del 2018 ha indicato, a titolo esemplificativo, come fatti «sintomatici dell'utilizzo del bene»:

 □ il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene;
 □ l'impiego di manodopera;
 □ l'inserimento del bene nella catena di produzione;
 □ le risultanze della contabilità industriale.

 □ Per i beni »Industria 4.0», di cui all'Allegato A alla L. n. 232 del 2016, rileva invece, ai fini della fruizione del beneficio, l'interconnessione degli stessi

(cfr. circ. Agenzia delle Entrate e MISE del 30 marzo 2017, n. 4 § 6.3).

- ☐ Il credito d'imposta spetta anche alle società in perdita fiscale ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.
- Per la fruizione di tale agevolazione non assume rilevanza l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini della compensazione in F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi di importo superiore a 5.000 euro annui.
- ☐ Il credito d'imposta in commento **non è soggetto**:
 - al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1, comma 53, della L. 244/2007);
 - al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000);
 - al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro.

- □ Il credito d'imposta, **nella versione disciplinata dalla legge di bilancio 2020**, poteva essere utilizzato, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene o dall'anno successivo a quello di interconnessione per i beni 4.0:
 - per gli investimenti in beni materiali (sia «ordinari» che «4.0»), in cinque quote annuali di pari importo (quindi 1/5 all'anno);
 - per gli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali (quindi 1/3 all'anno).
- ☐ La risoluzione 3/2021 ha istituito i seguenti codici tributo:
 - "6932" denominato "Credito d'imposta investimenti in **beni strumentali nuovi** (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) art. 1, comma 188, legge n. 160/2019";
 - "6933" denominato "Credito d'imposta investimenti in **beni** strumentali nuovi **di** cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 art. 1, comma 189, legge n. 160/2019";
 - "6934" denominato "Credito d'imposta investimenti in **beni** strumentali nuovi **di** cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 art. 1, comma 190, legge n. 160/2019".

- ☐ Il credito d'imposta, nella versione disciplinata dalla legge di bilancio 2021, può essere utilizzato, a decorrere dall'anno di entrata in funzione del bene o dall'anno di interconnessione per i beni 4.0:
 - in 3 quote annuali di pari importo (quindi 1/3 all'anno), a decorrere dall'anno
 - In un'unica quota annuale, solo per i contribuenti con volume di ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro e solo per gli investimenti in beni materiali «ordinari» (diversi da quelli 4.0) effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021.
- ☐ La risoluzione 3/2021 ha istituito i seguenti codici tributo:
 - "6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020";
 - "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 art. 1, commi 1056 e 1057, legge n.178/2020";
 - □ "6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020".

- Nel caso in cui l'interconnessione dei beni Industria 4.0 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del credito d'imposta per i beni ordinari.
- ☐ Pertanto:
 - nel primo periodo di fruibilità dell'agevolazione si applica il credito d'imposta «ordinario»;
 - nel periodo successivo a quello di interconnessione si applica il credito d'imposta del 50% (fino a 2,5 milioni), decurtando il credito stesso di quanto è già stato fruito a titolo di credito d'imposta «ordinario».

- □ Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, e alla determinazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP, né ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi.
- ☐ Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che in conseguenza di tale cumulo tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP non venga superato l'importo del costo sostenuto.
- ☐ Non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato.
- La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 2015 (§ 5) ha chiarito, con riferimento al credito d'imposta investimenti di cui al D.L. n. 91 del 2014, che se, per motivi di incapienza, la quota annuale (o parte di essa) non possa essere utilizzata, la stessa può essere fruita:
 - nel successivo periodo di imposta;
 - secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito;
 - sommando la stessa alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo d'imposta.

Bonus investimenti: rideterminazione

- E' stata confermata l'applicazione del **meccanismo di rideterminazione** (c.d. recapture) dell'agevolazione, applicabile sia ai beni «ordinari» che a quelli Industria 4.0:
 - se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.
 - nel caso in cui l'entrata in funzione dei beni o la loro interconnessione si verifichi in un anno successivo a quello in cui si considera effettuato l'investimento in base all'art. 109 del TUIR, il termine finale del "periodo di osservazione" previsto dalla disciplina va individuato, rispettivamente, nel 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'entrata in funzione o in quello dell'avvenuta interconnessione (Telefisco 2020).

Bonus investimenti: rideterminazione

- ☐ Con riferimento ai beni «Industria 4.0» di cui all'Allegato A alla legge n. 232 del 2016 (ex iper-ammortamento), per espressa disposizione di legge, si applica, in quanto compatibile, l'art. 1, commi 35 e 36 della Legge di bilancio 2018, in materia di investimenti sostitutivi relativi ai beni oggetto di iper-ammortamento.
- Sulla base della citata norma, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
 - sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. n. 232 del 2016;
 - attesti con perizia l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.
- Se il costo del nuovo investimento è inferiore a quello del bene ceduto, il beneficio calcolato in origine dovrà essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Bonus investimenti: controlli

- □ I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
 □ Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 della Legge 178/2020.
 □ In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica, ora asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
- ☐ Dalla perizia deve risultare che:
 - i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati Allegati A e B;
 - sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Bonus investimenti: controlli

- □ Il comma 1062 della Legge di bilancio per il 2021 ha introdotto una procedura di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e l'Agenzia delle entrate secondo le modalità fissate con apposita convenzione qualora:
 - nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni;
 - gli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate abbiano ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta relativo agli investimenti in esame.
- Nelle predette ipotesi, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

Bonus Ricerca e Sviluppo

- □ Il comma 1064 lo conferma fino al 31/12/2022 ampliando l'ambito soggettivo e aumentando la misura;
- Esteso anche ai titolari di reddito fondiario;
- Spetta con le seguenti misure:
 - Ricerca e sviluppo = 20% (anziché 12%) su una spesa massima di 4 milioni (anziché 3);
 - Ricerca tecnologica = 10% (anziché 6%) su una spesa massima di 2 milioni (anziché 1,5);
 - Design e ideazione estetica = 10% (anziché 6%) su una spesa massima di milioni (anziché 3);
 - Innovazione tecnologica e transizione ecologica = 15% (anziché 10%) su una spesa massima di 2 milioni (anziché 1,5).

Semplificazioni Iva 1/3

- □ I contribuenti trimestrali possono registrare le fatture di vendita entro la fine del mese successivo al trimestre e non più entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (comma 1103).
- ☐ Confermato per il 2021 il divieto di emettere fatture elettroniche da parte degli operatori sanitari (comma 1105).
- Per le operazioni effettuate nel 2021, l'Agenzia delle Entrate predispone le bozze dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti, le comunicazioni delle liquidazioni Iva periodiche e la bozza della dichiarazione annuale (comma 1106).
- □ Sui cibi da asporto si applica l'aliquota del 10%, come per la somministrazione di beni (comma 40).

Semplificazioni Iva 2/3

- □ Sulle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, se è dovuta l'imposta di bollo, questa è a carico del destinatario del documento, ma in solido è obbligato anche il cedente/prestatore (comma 1108).
- □ Dal 1° gennaio 2022 viene abolito l'esterometro, ma le fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dello Stato dovranno transitare nel Sistema di Interscambio (comma 1013). In particolare:
 - per le fatture emesse, la scadenza per la trasmissione è effettuata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione;
 - per le fatture ricevute, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione, oppure di effettuazione dell'operazione.

Semplificazioni Iva 3/3

- □ La memorizzazione dei corrispettivi e la consegna del documento commerciale deve avvenire al momento della ultimazione della operazione (commi 1109 1110).
- Modificato il sistema sanzionatorio prevedendo l'applicazione di una sanzione pari al 90% dell'imposta nel caso di omessa, tardiva o infedele dichiarazione. Nel caso la violazione non incida sulla liquidazione del tributo, la sanzione è pari a 100 euro. È ammesso il ravvedimento operoso salvo che la violazione sia già stata constatata.
- ☐ Differito al 01/07/2021 l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, che assorbono l'obbligo della memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi.